

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE ED ACCESS POINT WI-FI PER	
	LA RETE DI ATENEO	
	CIG B1BBF35221	
	APPALTATORE: ..... ,	
	con sede legale in.....	
	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:	
	IMPORTO NETTO: € ..... - IVA esclusa	
	*****	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (Mi), Via Festa del	
	Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,	
	dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del	
	presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di	
	seguito denominato <i>Appaltante</i> ,	
	DALL'ALTRA	
	....., con sede legale in ....., codice fiscale e partita I.V.A.	
	....., rappresentata da ....., nato a ..... il	
	....., codice fiscale ....., nella sua qualità di <i>Legale</i>	
	<i>Rappresentante o Amministratore Delegato o Presidente del Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione</i> della Società come risulta dalla Visura della Camera di commercio	
	di ..... estratta in data ..... doc. N....., e depositata agli atti di questa	
	Amministrazione, qui di seguito denominata <i>Appaltatore</i> ,	
	PREMESSO	
	1	

	CHE con Determina Dirigenziale del ..... - rep. ..../2024 - è stata	
	aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.	
	36/2023, per l'acquisizione di apparati di rete ed access point wi-fi per la rete di	
	Ateneo – di cui in epigrafe – alla Società ....., con sede in	
	....., codice fiscale e partita IVA ....., che ha offerto un	
	ribasso del ..... per cento sull'importo a base di gara;	
	CHE la spesa IVA inclusa derivante dal presente contratto è pari ad euro	
	.....,	
	CHE la spesa complessiva graverà sul budget assegnato alla Direzione ICT per	
	l'anno 2024, F_DOT_DRZ_DG_024_18 - Funzionamento della Direzione:	
	implementazione della rete e della fonia dell'Ateneo - Direzione ICT, per i seguenti	
	importi:	
	- Importo per fornitura euro .....	
	- IVA 22% euro .....	
	- Contributo ANAC euro .....	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che	
	l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	<i>CHE, come da comunicazione del ..... rilasciata dalla Banca Dati</i>	
	<i>Nazionale Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata</i>	
	<i>..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non</i>	
	<i>sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del</i>	
	<i>d.lgs. 159/2011,</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>CHE nelle more dell'acquisizione della comunicazione/informazione antimafia</i>	
	<i>richiesta dall'Appaltante (Prot. n. ....) nei confronti di ..... , ai</i>	

	<i>sensi dell'art. 87/91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente</i>	
	<i>contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 88/92 del D.Lgs. 159/2011;</i>	
	<i>- (in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art.</i>	
	<i>104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria ..... - C.F. .... la quale,</i>	
	<i>come da contratto di avvalimento stipulato in data ....., ha messo a disposizione</i>	
	<i>dell'appaltatore il requisito ..... (indicare sinteticamente il requisito oggetto</i>	
	<i>dell'avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;</i>	
	<i>- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere</i>	
	<i>generale e tecnico-organizzativo anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;</i>	
	CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze	
	nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si	
	procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b>ART.1 – Premesse e norme regolatrici</b>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il	
	Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore,	
	corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati	
	dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura	
	di gara, il contratto di avvalimento stipulato in data ..... tra l'Appaltatore e	
	l'ausiliaria ..... (per il caso di avvalimento).	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	

	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di	
	Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
	diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
	entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
	l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a	
	sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<b>ART. 2 – Oggetto del contratto</b>	
	Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisizione di apparati di rete ed access point	
	wi-fi dei costruttori EXTREME NETWORKS Inc. e JUNIPER NETWORKS Inc.	
	per la rete di Ateneo nonché le estensioni di garanzia con validità fino al 31/12/2025	
	relative ai prodotti forniti, secondo le specifiche tecniche, quantità e tipologie	
	riportate nel Capitolato e nella documentazione contrattuale richiamata al precedente	
	art. 1 e da considerarsi quale parte integrante del presente contratto.	
	La fornitura deve intendersi comprensiva di trasporto e consegna come specificato	
	4	

	all'art. 5 del Capitolato.	
	<b>ART. 3 – Importo del contratto</b>	
	L'importo per le prestazioni di cui all'art. 2 è pari ad euro ..... - IVA esclusa	
	al netto del ribasso del .....% offerto dall'Appaltatore, così come da offerta	
	economica presentata dal medesimo, comprensivo di trasporto e consegna nonché	
	della garanzia come specificata nella documentazione contrattuale.	
	Si richiama integralmente l'elenco prezzi di cui alla menzionata offerta economica.	
	<b>ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi</b>	
	Si rinvia integralmente all'art. 7 del Capitolato.	
	<b>ART. 4 – Tempi e modalità previsti per l'espletamento delle prestazioni</b>	
	Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura, da intendersi trasporto e consegna, è	
	fissato in 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura.	
	Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per	
	l'esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né	
	ricducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della	
	stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine	
	all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da	
	quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale	
	prevista dal presente contratto.	
	Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con	
	l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.	
	Le componenti dei pacchetti di estensione di garanzia di tipo ExtremeWorks NBD	
	Advanced Replacement e Software Subscription, dovranno avere corso di validità a	
	decorrere dalla data del certificato di conformità fino al 31/12/2025 compreso.	
	5	

	<b>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</b>	
	Il luogo di destinazione della fornitura oggetto del presente contratto è situato presso:	
	Direzione ICT, Università degli Studi di Milano, via G. Colombo n. 46, 20133	
	Milano, le eventuali componenti software e/o codici di attivazione licenziati potranno	
	essere consegnati anche in forma elettronica, salvo diversa indicazione fornita dal	
	Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC). Si richiama l'art. 5 del Capitolato per	
	le specifiche di consegna.	
	<b>ART. 6 - Domicilio</b>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio in ..... inoltre, dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n.	
	82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente: .....	
	<b>ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione</b>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute	
	nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.	
	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
	aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
	recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere,	
	eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso	
	in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso	
	più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	
	obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato,	
	il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente	
	contratto ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano	
	6	

	l'esecuzione contrattuale.	
	<b>ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore</b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti	
	occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
	perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.	
	Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei	
	confronti dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,	
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	

	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare	
	immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione rilevante	
	negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni	
	dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi	
	senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14 del	
	presente Contratto.	
	<i>(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n.</i>	
	<i>36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per</i>	
	<i>tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di</i>	



	<i>cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con</i>	
	<i>l'impresa ausiliaria .....</i>	
	<b>ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore</b>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
	imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli	
	altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata	
	esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque	
	non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto, con	
	assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
	a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	L'Appaltante è sollevato da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro	
	dovesse accadere al personale dell'Appaltatore e ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo impiegati nell'esecuzione della fornitura.	
	Nell'esecuzione della presente fornitura, l'Appaltatore dovrà attenersi alla normativa	
	vigente, con particolare riferimento alla normativa per garantire la sicurezza dei	
	propri lavoratori e del personale dell'Appaltante e di terzi.	
	Nel periodo intercorrente tra la consegna degli spazi e la verifica di conformità con	

	esito positivo, l'Appaltatore assume la piena custodia dei locali e solleva	
	espressamente l'Appaltante dei danni che potrebbero derivargli dalla perdita parziale	
	o totale della fornitura, a qualsiasi causa imputabile.	
	<b>ART. 10 – Garanzia del prodotto fornito</b>	
	L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di	
	verifica, tutti i guasti, vizi e difetti, nonché le imperfezioni che si manifestino per	
	effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, o per	
	qualsiasi altra causa non direttamente imputabili all'Appaltante.	
	Si richiamano inoltre gli artt. 3 e 4 del Capitolato.	
	<b>ART. 11 – Pagamenti</b>	
	Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la fornitura e le prestazioni di cui al	
	presente contratto è calcolato sulla base dell'offerta economica presentata e il	
	pagamento avverrà in un'unica soluzione.	
	L'Appaltante, accertata la regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e	
	della quantità della stessa, al termine del collaudo e in seguito al rilascio del	
	certificato di verifica di conformità - di cui al successivo art. 22 - provvederà al	
	pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal	
	ricevimento della fattura relativa e previa verifica di regolarità contributiva mediante	
	acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di regolarità	
	contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, è in	
	vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
	Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al	
	pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
	La fattura dovrà essere trasmessa a “ <i>Università degli Studi di Milano – Direzione</i>	

	ICT - Via Via Giuseppe Colombo 46, 20133 – Milano - C.F. 80012650158 - P.IVA	
	IT03064870151” e dovrà riportare le indicazioni di seguito elencate:	
	- Codice Univoco d’Ufficio ZWLQSC, necessario a fronte degli obblighi legati alla	
	fatturazione elettronica;	
	- Codice CIG B1BBF35221;	
	- Dicitura: Apparati di rete ed access point wi-fi per la rete di Ateneo.	
	<i>In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono</i>	
	<i>effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l’Amministrazione da</i>	
	<i>qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.</i>	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
	corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora	
	l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di	
	diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Appaltante da comunicarsi	
	con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto.	
	Dagli importi comunque liquidabili potranno essere detratte le somme dovute	
	dall’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	
	<b>ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito</b>	
	Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione sotto	
	qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo	
	120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonchè i casi di cessione di azienda	
	e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 120	
	comma 12 e dell’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
	La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle	



	dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023.	
	Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali,	
	l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali	
	comprese tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 2.000,00 per ogni	
	inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.	
	Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva	
	competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in	
	merito. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio insindacabile	
	giudizio.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto e comunicati a mezzo PEC dal	
	Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto,	
	in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine	
	massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette	
	controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante,	
	ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto,	
	potranno essere applicate le penali sopra indicate.	
	L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali,	
	successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente	
	l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà,	
	senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo <i>ad</i>	
	<i>nutum</i> , a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in	
	alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della	
	penale stessa.	
	È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno	

		derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.	
		<b>ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</b>	
		L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività,	
		prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
		prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
		esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo	
		insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte	
		di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e	
		addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula	
		del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Nei casi sopra	
		indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a	
		mezzo PEC.	
		Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
		procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
		comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
		l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
		Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
		l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	
		eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
		fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.	
		Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.	
		36/2023.	
		L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
		provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,	
		qualora:	

	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;	
	7) le componenti, oggetto della fornitura, non siano conformi alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara e non vengano sostituite a seguito della prima richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.	
	La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.	
	L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir	

	meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e	
	impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni	
	altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri	
	interessi.	
	<i>In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare</i>	
	<i>gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo</i>	
	<i>contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.</i>	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse	
	eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire	
	all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
	<b>ART. 15 – Diritto di recesso</b>	
	L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	
	motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
	dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, da	
	comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Appaltante prende in	
	consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	all'Appaltante.	



	In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto	
	correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili	
	eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni	
	non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti	
	del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle	
	prestazioni eseguite.	
	<b>ART. 16 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore</b>	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del	
	contratto.	
	<b>ART. 17 – Garanzia definitiva</b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto - ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023	
	- la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa n.	
	..... rilasciata in data ..... da ....., di	
	importo pari a euro ..... contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice	
	Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice	
	richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale / <i>mediante</i>	
	<i>versamento a sistema PagoPA effettuato in data ..... per l'importo pari a euro</i>	
	<i>..... codice IUV/identificativo .....</i>	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita	
	anche dalla semplice restituzione dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva/	
	del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata	
	l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	

		dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
		In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
		dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale	
		importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,	
		senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	
		consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
		documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
		percentuali di prestazione eseguita.	
		L'ammontare residuo, nella misura 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è	
		svincolato secondo la normativa vigente e comunque al termine del periodo di	
		garanzia.	
		L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
		del D. Lgs. 36/2023 per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
		contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.	
		L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	
		valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni dal	
		ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la	
		reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
		all'Appaltatore. <i>Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di</i>	
		<i>richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva, ove questa sia</i>	
		<i>venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di</i>	
		<i>polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui</i>	
		<i>contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra</i>	
		<i>descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di</i>	
		dichiarare risolto di diritto il contratto.	

	<b>ART. 18 – Subappalto</b>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.</i>	
	oppure	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge indicando le seguenti attività:</i>	
	-.....;	
	- .....	
	<i>Si richiama l'art. 12 del Capitolato.</i>	
	<b>ART. 19 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</b>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
	meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più	
	opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno	
	riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	<b>ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione, Direttore dei Lavori e Coordinatore</b>	
	<b>della Sicurezza in fase di esecuzione</b>	
	Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n.	
	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	



	funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e	
	previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.	
	Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato.	
	<b>ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 20 del Capitolato.	
	<b>ART. 24 - Spese derivanti dal contratto</b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	
	vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
	eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto	
	nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia	
	inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<b>ART. 25 – Controversie e decadenze</b>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla	
	competenza arbitrale.	
	<b>ART. 26 – Patto d'integrità</b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del	
	Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	

**ART. 27 – Clausola di c.d. “Pantouflage”**

L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

**ART. 28 – Tutela della Privacy - Riservatezza**

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

\*\*\*\*\*

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso

***Per l’Università degli Studi di Milano*** - il Direttore Generale dott. Roberto Conte

– con espressa accettazione degli artt. 13 (Penali) – 14 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 15 (Diritto di recesso)

***Per la Società*** ..... – Il Legale Rappresentante o l’Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione .....